

COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno

Partita IVA: 0054019 065 9



Albo Pretorio n. 417 del 11 luglio 2017

Ordinanza n. 15

IL SINDACO

CONSIDERATA la diminuita portata delle fonti di approvvigionamento idrico che alimentano gli acquedotti comunali, provocata dalla scarsità di precipitazioni meteorologiche;

ACCERTATO che dagli acquedotti comunali non giunge il sufficiente fabbisogno di acqua potabile per le intere utenze domestiche del Comune;

RITENUTO opportuno dover assicurare alla popolazione il rifornimento di acqua potabile per le necessità fondamentali al solo scopo domestico;

PRESO ATTO che la mancanza d'acqua può costituire grave pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

VISTO il vigente Regolamento per il servizio di acquedotto, nonché l'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTA la propria precedente n. 12 del 12 giugno 2017 e quanto con essa stabilito,

ORDINA

L'immediata **CHIUSURA** delle fontane frazionali servite dagli acquedotti comunali;

Il **DIVIETO ASSOLUTO** di usare l'acqua potabile derivante dagli acquedotti comunali per irrigazione di giardini, orti, frutteti, campagne ecc., a scopo refrigerante o per il lavaggio di stalle, cortili, automezzi, od altro a mezzo di gomme o condutture similari o comunque con depositi atti a tale scopo;

La **LIMITAZIONE** d'uso dell'acqua potabile esclusivamente ai fabbisogni fondamentali della vita domestica ed all'igiene della persona;

La **RIMOZIONE**, con deposito presso le abitazioni, di qualsiasi gomma o conduttura similare sita negli orti, cortili, campagne, ecc. ed il **DISTACCO** dalla conduttura della rete idrica di serbatoi e contenitori similari funzionali o connessi ad usi diversi dai fabbisogni fondamentali della vita domestica.

La **DECORRENZA IMMEDIATA** della presente ordinanza, avente durata illimitata o comunque fino a revoca a mezzo di analogo provvedimento.

AVVERTE

Che le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e secondo le modalità previste dall'articolo 16 della Legge n. 689 /81.

L'utilizzo di acque sotterranee captate o derivate da corsi d'acqua superficiali sono soggette a specifiche concessioni, rilasciate dai competenti organi istituzionali in materia, la cui mancata od accertata inottemperanza comporterà il deferimento alle stesse per i provvedimenti conseguenziali del caso.

INCARICA

Il locale servizio di Polizia Locale della verifica del puntuale adempimento alla presente.

Dalla Residenza Municipale, addì 11 luglio 2017

IL SINDACO
dr. geol. Oscar Imbriaco

